



COMUNE DI SARNICO

– UFFICIO SEGRETERIA –

**Ordinanza
Commissario
straordinario
n. 7
del 16/06/2026**

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI – ANNO 2026.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

VISTA la DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 relativa agli indirizzi di programmazione del SSR, che conferma anche per l'anno 2026 la centralità delle azioni di prevenzione e di controllo delle arbovirosi nell'ambito delle strategie di sanità pubblica;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 07/05/2026 prot. 0019830 – *Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori*;

DATO ATTO della necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare del genere *Aedes* (tra cui la zanzara tigre, *Aedes albopictus*), coinvolte nella trasmissione di Dengue, Chikungunya e Zika, e del genere *Culex* responsabili della diffusione del virus West Nile;

CONSIDERATO che l'intervento principale è la massima riduzione possibile della proliferazione delle zanzare, effettuata con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

VISTA la nota dell'ATS Bergamo protocollo n. 0051037 del 27/05/2026, acquisita al protocollo comunale n. 7398 del 28/05/2026 che invita i Comuni ad assumere idonei provvedimenti, tra cui l'indicazione di alcune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi;

RITENUTO di adottare provvedimenti diretti a contrastare il fenomeno della proliferazione delle zanzare;

CONSIDERATA pertanto la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della diffusione delle zanzare, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

EVIDENZIATO che sono indispensabili un attivo coinvolgimento e la piena collaborazione dei cittadini;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante efficaci forme di comunicazione;

VISTI:

- *l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;*
- *la legge 23 dicembre 1978, n. 833;*
- *la circolare del Ministero della Salute n. 1510 del 28/04/2026;*
- *il regolamento locale d'igiene;*
- *la legge 24 novembre 1981, n. 689;*

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL) e lo statuto comunale;

ORDINA

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI*** (da aprile a novembre) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);

** il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.*

ORDINA ALTRESI'

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico-sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire fino al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento.

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- **provvedere**, fino al 30 ottobre, ad effettuare periodici trattamenti adalticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento.

A tutti i conduttori di orti di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse di:

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

Ai responsabili dei cantieri di:

- **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;

- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

A V V E R T E

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del regolamento locale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, compresa tra un minimo di Euro 25,00.= ed un massimo di Euro 500,00.= (art. 7-bis del D.Lgs 267/2000);

D I S P O N E

- l'ufficio di Polizia locale è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori; la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

- l'invio del presente provvedimento:

- ❖ all'ufficio di Polizia locale
- ❖ alla stazione Carabinieri di Sarnico
- ❖ al gestore del servizio di igiene ambientale Servizi Comunali S.p.A.

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'ente, nonché la divulgazione sui propri canali social network per la massima diffusione.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il Commissario straordinario
dott. Giacomo Pintus